

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste  
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure  
di razionalizzazione della finanza pubblica

*Mercoledì 25 giugno 1997. — Presidenza  
del Presidente Salvatore BIASCO.*

**La seduta comincia alle 13,45.**

**Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo:**

**Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni - attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; relatore: Targetti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso da ultimo nella seduta di ieri.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore, passa ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti (*si veda l'allegato 2*) presentati allo schema di parere a sua firma (*si veda l'allegato 1*). In particolare, accoglie l'emendamento 25 Repetto così riformulato: « si invita il Governo a provvedere in breve termine alla ridefinizione del sistema delle concessioni e della

riscossione al fine di rendere omogeneo e compatibile tale nuovo sistema con le riforme di semplificazione ».

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento n. 1 Armani ed altri in quanto ricompreso nel punto 2 dello schema di parere. Invita alla riformulazione dell'emendamento 4 Armani ed altri nei seguenti termini: « si raccomanda che nello Statuto del contribuente si stabilisca che fra il 15 febbraio ed il 30 giugno non debbano approvarsi provvedimenti fiscali che possano comportare modifiche sostanziali delle norme ». Accoglie l'emendamento 5 Armani ed altri limitatamente al primo periodo, così riformulato: « all'articolo 1, laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ed in particolare al comma 4, prevedere che, nell'invito al contribuente, l'Ufficio delle entrate indichi anche il Centro servizi territorialmente competente » ed esprime parere contrario sul secondo periodo. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 6 Frosio Roncalli in quanto ricompreso nel punto 4 del proprio parere. Esprime parere contrario sugli emendamenti 7, 8, 9 Frosio Roncalli. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Frosio Roncalli 10, ritenendolo superfluo. Esprime parere contrario sull'emendamento Armani 11. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 12.

Quanto all'emendamento Armani 13, si dichiara disponibile ad accoglierlo purchè riformulato nel senso di consentire al contribuente di esercitare il diritto alla detrazione non computata attraverso la procedura della richiesta di rimborso, senza utilizzo dell'istituto della compensazione introdotto dal presente provvedimento. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 14, con una correzione materiale. Esprime parere contrario sull'emendamento Frosio Roncalli 15. Si dichiara disponibile ad accogliere l'emendamento Armani 16 ove riformulato nel senso di prevedere che l'Amministrazione renda noto, anzichè fornire, la tipologia di software adottata. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 17. Si dichiara contrario agli emendamenti Frosio Roncalli 18, 19, 20, 21, 22. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 23 se riformulato nel senso di prevedere, anzichè una comunicazione mediante lettera raccomandata, la più ampia fattispecie della comunicazione scritta e si dichiara contrario all'emendamento Armani 24.

Il deputato Giorgio BENVENUTO ritira gli emendamenti a sua firma nn. 2 e 3.

La Commissione passa quindi alla votazione dei singoli emendamenti, limitatamente a quelli per i quali i presentatori insistono per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, a maggioranza, gli emendamenti Armani 1, Armani 5, limitatamente al secondo periodo, Frosio Roncalli 8, 9, Armani 11 mediante votazione per parti separate dei tre periodi che compongono l'emendamento. Indi la Commissione respinge, a maggioranza, l'emendamento Frosio Roncalli 15. La Commissione approva, con la dichiarazione di voto contrario del senatore Albertini, l'emendamento Armani 16 nel nuovo testo risultante dalla riformulazione proposta dal relatore, indi la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti Frosio Roncalli 18, 19, 20, 21, 22, ed Armani 24.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha dichiarato il proprio voto favo-

revole, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere del relatore, ad eccezione delle osservazioni di cui ai punti 4 e 9 della stessa, il Presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere del deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, come modificato, risultante come segue:

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

considerato che il decreto comporta un cambiamento profondo nell'amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione finanziaria e un notevole rafforzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto impor-

tante che la strada sia stata intrapresa e lo sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'amministrazione finanziaria di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all'altezza di questo compito;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli per renderne più agevole la lettura.

2) si segnala l'opportunità di provvedere al coordinamento, anche per abrogare, delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

3) circa la possibile variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa;

4) si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno;

5) si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'amministrazione finanziaria ad impegnarsi affinché sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie;

6) si raccomanda il Governo di esplicitare che il decreto si propone unica-

mente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL;

7) si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà né sulla competenza, né sulla cassa dell'INAIL, poiché l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente;

8) si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti;

9) si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre;

10) si propone che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: « I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica »;

11) si invita il Governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari, sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione « soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieri »;

12) si invita a considerare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche, perchè sarebbe sconveniente per l'amministrazione finanziaria che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata;

13) si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta;

14) si propone di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo;

15) si suggerisce di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18, ad eccezione di dicembre, che dovrebbe rimanere il 15;

16) si propone che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'amministrazione finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale;

17) si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a

statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP);

18) si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i sostituiti;

19) si propone che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet;

20) appare necessario chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1% oltre al tasso previsto (dalla norma citata) su base annua;

21) in ordine all'articolo 23, infine, appare opportuno usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate;

22) si invita il Governo a provvedere in breve termine alla ridefinizione del sistema delle concessioni e della riscossione, al fine di rendere omogeneo e compatibile tale nuovo sistema con le riforme di semplificazione;

23) si raccomanda che nello Statuto del contribuente si stabilisca che dal 15 febbraio ed il 30 giugno non debbano approvarsi provvedimenti fiscali che possano comportare modifiche sostanziali delle norme;

24) all'articolo 1, laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ed in particolare al comma 4, prevedere che, nell'invito al contribuente, l'ufficio delle entrate indichi anche il Centro Servizi territorialmente competente;

25) all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettera a), si invita a modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, primo periodo, sostituendo le parole « 15 marzo » con le seguenti « 31 marzo »;

26) in relazione all'articolo 4, laddove modifica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972,

si ritiene che sia da modificarsi il comma 3 dell'articolo 28 medesimo, nel punto in cui si stabilisce la perdita del diritto alla detrazione non computata, anche in sede di dichiarazione annuale: sarebbe infatti opportuno considerare le possibili modalità — diverse dall'istituto della compensazione automatica — che consentano al contribuente di mantenere il diritto al rimborso;

27) all'articolo 5, secondo comma, si invita a sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti: « *a)* dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998, per i redditi relativi all'anno 1997; *b)* dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000, per i redditi relativi al 1999 »;

28) all'articolo 6, valuti l'Amministrazione l'opportunità di rendere noto a tutti gli operatori previsti dalla norma la tipologia di *software* adottata dall'Amministrazione medesima;

29) all'articolo 18, comma 1, si propone di sostituire le lettere *a)*, *b)*, e *c)* con le seguenti:

*a)* dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, per i redditi relativi all'anno 1997; *b)* dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, per i redditi relativi all'anno 1998; *c)* dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i redditi relativi all'anno 1999;

30) all'articolo 23, ultimo capoverso, dopo la parola « comunicazione », si propone di aggiungere la parola « scritta ».

La Commissione approva.

È pertanto preclusa la proposta di parere a firma dell'onorevole Frosio Roncalli (*si veda l'allegato 3*).

**Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo:**

**Revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle**

**finanze della consulta tributaria - attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; relatore: Targetti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso da ultimo nella seduta di ieri.

Il senatore Renato ALBERTINI intervenendo per dichiarazione di voto, non condivide la proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che la composizione dei comitati tributari come suggerita dal punto 3 della proposta medesima comporterebbe un vero e proprio monopolio delle categorie professionali a scapito delle organizzazioni sindacali. Dichiarata pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore Furio BOSELLO, nel rilevare che il Ministero delle Finanze si avvale già di un numero eccessivo di organi consultivi, dichiara il proprio voto contrario.

Il deputato Giorgio BENVENUTO dichiara il proprio voto favorevole ritenendo che la riduzione della rappresentanza sindacale complessiva ad un solo componente sia una scelta preferibile a quella di prevedere due rappresentanti riferibili a tutte le organizzazioni sindacali.

Il deputato Gianfranco CONTE concorda con le considerazioni del deputato Giorgio BENVENUTO.

Il Presidente Salvatore BIASCO pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, recante quanto segue:

« La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerata l'importanza che andranno ad assumere i comitati tributari regionali e la consulta tributaria;

giudicando opportuna l'istituzione di organismi di consulenza che affianchino l'amministrazione finanziaria in questa fase di rinnovo e ristrutturazione della stessa;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di non predeterminare i modi rigidi i compiti e le

funzioni di tali organismi, onde consentirne la consultazione in relazione alle esigenze che via via potranno manifestarsi;

2) si consideri l'eventualità di consentire ai medesimi organismi la possibilità di disporre di specifici poteri, quali ad esempio di acquisire la necessaria documentazione, nonché di convocare per audizioni i soggetti che riterranno opportuni;

3) poiché tali organismi dovranno essere rappresentativi degli interessi delle principali categorie di contribuenti, mantenendo tuttavia una caratterizzazione prevalentemente tecnica, si suggerisce che ogni categoria (artigiani, commercianti, associazioni di piccole e grandi imprese, consumatori, sindacati, etc.) venga rappresentata da un solo esponente, da nominarsi su indicazione delle varie associazioni rappresentative delle singole categorie ».

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15,15.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole Ferdinando TARGETTI**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

considerato che il decreto comporta un cambiamento profondo nell'amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione finanziaria e un notevole amministrazione finanziaria forzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e lo sia

stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'amministrazione finanziaria di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all'altezza di questo compito;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli e non accorpate in un unico articolo, l'articolo 1, di dimensioni mostruose;

2) si segnala l'opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

3) circa la possibile variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa;

4) si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno;

5) si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione

unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'amministrazione finanziaria ad impegnarsi affinché sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie;

6) si raccomanda il Governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL;

7) si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà né sulla competenza, né sulla cassa dell'INAIL, poiché l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente;

8) si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti;

9) si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre;

10) si propone che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: « I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica »;

11) si invita il governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari, sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 di-

cembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione « soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieri »;

12) si invita a considerare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche, perchè sarebbe sconveniente per l'amministrazione finanziaria che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata;

13) si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta;

14) si propone di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo;

15) si suggerisce di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18, ad eccezione, di dicembre che dovrebbe rimanere il 15;

16) si propone che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'amministrazione



finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale;

17) si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP);

18) si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i sostituiti;

19) si propone che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet;

20) appare necessario chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1 per cento oltre al tasso previsto (dalla norma citata) su base annua;

21) in ordine all'articolo 23, infine, appare opportuno usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate.

On. Ferdinando TARGETTI, *Relatore*.

## ALLEGATO 2

**Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contributi riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».**

Visto quanto stabilito in materia di « non obbligo di allegazione del bilancio alla Dichiarazione dei redditi », trovandosi in tema di semplificazione, si ritiene necessaria l'esplicita abrogazione della lettera *b)* articolo 39 C2 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

Ciò al fine di evitare rischi di libere e diverse interpretazioni da parte di funzionari che potrebbero così ritenere di dover procedere, più a propria tutela che a tutela della norma, all'accertamento induttivo.

1. « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

*All'articolo 1, primo comma, lettera a) nonché al novellato articolo 6 dello schema di decreto sostituire le parole: conto dei profitti e delle perdite con le seguenti: conto economico.*

2. « Benvenuto ».

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché lettera b) primo comma, nonché novellato articolo 6, terzo comma, dello schema di decreto, abrogare: nell'ottica della semplificazione) le parole: i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, per la determinazione del reddito di impresa devono essere indicati in apposito*

prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

3. « Benvenuto ».

Occorrerebbe stabilire che fra il 15 febbraio e il 30 giugno non possa essere approvato alcun provvedimento fiscale che possa comportare la modifica dei modelli stessi e delle relative istruzioni.

4. « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

All'articolo 1 laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ed, in particolare al comma 4, prevedendo che l'invito va inviato dall'ufficio delle entrate territorialmente competente si ritiene necessario modificare nel senso che sia il centro servizi delle imposte dirette il titolare della competenza a formulare l'invito. Restando nelle previsioni dello stesso comma 4 dovrebbe essere chiarito che il contribuente, anche di sua iniziativa, possa sanare la sua posizione; risulta infatti che quando dalla dichiarazione emerge un diritto al rimborso, l'invito non viene mai inviato dall'ufficio.

5. « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

*All'articolo 1 lettera b), che modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, al comma 4, sostituire*

le parole: tra il 1° e il 30 aprile con le seguenti parole: entro il 30 giugno.

6. « Frosio Roncalli ».

All'articolo 1 lettera d), comma 2 lettera b), sopprimere le parole: le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle Finanze.

7. « Frosio Roncalli ».

All'articolo 1, secondo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

d-bis) consulenti tributari.

8. « Frosio Roncalli ».

All'articolo 1, primo comma, lettera d), dopo le parole: in via telematica, aggiungere le seguenti parole: o tramite supporti magnetici.

9. « Frosio Roncalli ».

All'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché per la scelta della destinazione del 4 per mille per il finanziamento dei movimenti e partiti politici (legge n. 2 del 2/1/97).

10. « Frosio Roncalli ».

All'articolo 3 vi è un eccesso di delega nel fare riferimento anche all'INAIL, infatti per detto ente non può certo parlarsi di « contribuzione » (lettera b) del comma 134 ma, come ammesso dallo stesso legislatore delegato, può farsi riferimento solo a « premi », sicuramente non contemplati nella legge di delega.

È anche fuori delega il rinvio dell'individuazione degli enti e casse previdenziali interessati dalla norma, ad un decreto interministeriale; infatti l'articolo 17, comma 3 della Legge 400/88, autorizza l'emanazione di tali decreti (aventi indub-

bio contenuto regolamentare) solo se previsti dalla legge; per legge si intende non un generico atto avente forza di legge, come lo è un decreto legislativo, ma lo specifico atto avente forma di legge (salvo che lo consenta la legge di delega, il che non è dato di ravvisare).

Va poi detto in modo espresso che sono fuori da detta previsione gli enti previdenziali privatizzati che nulla possono avere a che fare con dichiarazioni unificate, compensazioni, versamenti congiunti ecc., come pure tutti gli enti e casse le cui basi contributive sono sganciate ovvero solo parzialmente riferite alla base imponibile IRPEF.

11. « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 31 marzo.

12. « Frosio Roncalli ».

Si ritiene che sia da modificarsi il comma 3 dell'articolo 4 laddove stabilisce la perdita del diritto alla detrazione non computata, anche in sede di dichiarazione annuale, in modo che, al contrario, il contribuente possa sempre in sede di dichiarazione annuale operare le detrazioni non computate in corso di esercizio. Ciò in forza di un incontrovertibile principio di equità.

13. « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

All'articolo 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998, per i redditi relativi all'anno 1997;

b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000, per i redditi relativi al 1998.

**14.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dalle persone fisiche titolari di partita Iva e dalle società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88 a decorrere dall'anno 1998.

**15.** « Frosio Roncalli ».

All'articolo 6, laddove la norma sostituisce l'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, sarebbe opportuno prevedere (V. punto 26 nota on. Berruti) la fornitura da parte dell'Amministrazione di un'unica tipologia di software a tutti gli operatori previsti dalla norma. Così facendo non sarebbe più necessario alcun controllo umano, stabilendo tra contribuente e Amministrazione finanziaria un dialogo basato su un unico linguaggio telematico.

**16.** « Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

*All'articolo 18, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolate di partita IVA, per i redditi relativi all'anno 1997;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, per i redditi relativi all'anno 1998;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i redditi relativi all'anno 1999.

**17.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 18 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita Iva e le società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.

**18.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dall'anno 1998 tutte le persone fisiche.

**19.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 18 dello schema di decreto legislativo sopprimere il comma 3.*

**20.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.*

**21.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: in caso di minore versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma con le seguenti: in caso di minore versamento alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.*

**22.** « Frosio Roncalli ».

*All'articolo 23, ultimo capoverso, dopo la parole: comunicazione, aggiungere le parole: mediante lettera raccomandata.*

**23.** « Frosio Roncalli ».

Ai fini di una sostanziale semplificazione si ritiene che la determinazione del reddito d'imposta per le imprese minori (fino a 500 milioni di volume d'affari) sia da impostare secondo i principi dell'IVA. In tal modo i ricavi e gli altri proventi si considerano conseguiti, le plusvalenze realizzate e le spese sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state, o sarebbero dovute essere,

registrate annotate a fini d'IVA. Il principio di competenza sarebbe così derogato e non si renderà necessario procedere alla determinazione del valore delle rimanenze finali.

**24.** « Armani, Berruti, D'Ali, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte ».

Sollecitare il Governo a provvedere alla immediata ristrutturazione delle società concessionarie della riscossione al fine di rendere omogenee e compatibili le misure relative a tale ristrutturazione con le riforme di semplificazione.

**25.** « Alessandro Repetto ».

## ALLEGATO 3

**Proposta di parere presentata dall'onorevole Luciana FROSIO RONCALLI**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

ritenuto che il decreto legislativo non attua quelle semplificazioni da molto tempo auspiccate. Infatti semplificare vuol dire ben altro che accorpare più dichiarazioni in un unico modello o modificare i termini di versamento.

Il problema della modulistica è sicuramente l'ultimo anello di una serie di complicazioni che riguardano le norme. L'unificazione dei termini al giorno 15 di ogni mese per le scadenze dei giorni 15, 18 e 20 va a scapito del contribuente.

I pochi benefici che verranno realizzati da questo decreto saranno a favore dell'amministrazione finanziaria che si troverà a dover gestire un minor numero di dichiarazioni e tramite l'invio in modo telematico da parte degli intermediari attuerà un notevole risparmio.

Si ritiene inaccettabile l'obbligo rivolto agli intermediari, di cui all'articolo 1, lettera d) comma 2, di trasmettere i dati in via telematica. Quest'ultimi saranno costretti ad investire in mezzi informatici senza che, a differenza delle banche e poste, venga disposto alcun compenso.

Così, i maggiori oneri sopportati da detti intermediari saranno a totale carico dei contribuenti.

Si osserva che sarebbe opportuno affiancare a tale ipotesi la possibilità di trasmettere i dati elaborati su supporti magnetici e comunque lasciare aperte più opzioni.

Inoltre, con riferimento agli intermediari citati nell'articolo 1, lettera d) comma 2, si sono esclusi i cosiddetti tributaristi. Non si vuole qui entrare nel merito e stabilire se è più o meno opportuno che i consulenti tributari svolgano attività di consulenza fiscale, ma è pur vero che alcuni provvedimenti emanati in passato, come ad esempio quello sul visto di conformità, sul contenzioso e sul concordato, di fatto includono questa categoria tra quelle abilitate ad esercitare consulenza tributaria. Quindi è più che mai necessario che, una volta per tutte, si affronti e si risolva questa annosa questione in modo chiaro, deciso e trasparente.

Per quanto riguarda la trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati all'articolo 1, lettera d), comma 2, esse si considerano presentate, a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni consegnate alle banche o alle poste, solo quando le stesse vengono trasmesse da questi intermediari all'amministrazione finanziaria. Qualora l'intermediario non provveda a trasmetterle si incorre nella omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Per tutelare quest'ultimo l'articolo 1 lettera d), comma 9, si preoccupa di mantenere indenne il contribuente stesso dalle sanzioni amministrative previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta alla mancata trasmissione della stessa da parte dell'incaricato. Si rileva, inoltre, che

l'omessa presentazione della dichiarazione può comportare l'applicazione anche di sanzioni penali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429. Sembra, pertanto, opportuno rivedere detta norma.

L'articolo 15 prevede una apposita « struttura di gestione » il cui compito è quello di provvedere alla suddivisione delle somme tra gli enti destinatari. Occorre precisare in cosa consista questa struttura di gestione: se trattasi di un nuovo ente, di una struttura interna all'amministrazione finanziaria o di una struttura interna all'amministrazione del tesoro, oppure se sia la SOGEI trasformata o decentrata, o ancora qualche marchingegno tutto da inventare.

Inoltre, non è specificato con quale personale verrà gestita detta struttura e quale sarà l'ente deputato alla struttura stessa.

Non si tiene conto in questo decreto delle società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, sia ai fini della

decorrenza della presentazione delle dichiarazioni unificate che ai fini della possibilità alle compensazioni, che si ritiene andrebbero equiparate, per le decorrenze di cui sopra, alle persone fisiche titolari di partita IVA.

Per quanto concerne le compensazioni non si capisce perché non si è tenuto conto delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, in alcuni casi, si trovano a dover pagare la tassa salute pur essendo a credito IRPEF.

In conclusione, per le motivazioni esposte, poiché si ritiene che questo decreto, pur proponendosi degli obiettivi ambiziosi, rischia di rendere più complessi alcuni degli adempimenti per il contribuente, la Commissione esprime:

#### PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto legislativo in esame.

Gruppo lega nord per la Padania indipendente - Onorevole  
Luciana Frosio RONCALLI.